

Codice A1813C

D.D. 27 luglio 2023, n. 2031

R.D. n. 523/1904 e L.R. 12/2004 e s.m.i. Autorizzazione idraulica n. 74/2023 relativa a "Lavori di sistemazione idraulica del reticolo idrografico esistente nel territorio comunale, ed in particolare del Rio Molinatto, per la messa in sicurezza degli abitati e delle loro infrastrutture", in Comune di San Giorgio Canavese. Richiedente: Comune di San Giorgio Canavese (TO).



ATTO DD 2031/A1813C/2023

DEL 27/07/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: R.D. n. 523/1904 e L.R. 12/2004 e s.m.i. Autorizzazione idraulica n. 74/2023 relativa a “Lavori di sistemazione idraulica del reticolo idrografico esistente nel territorio comunale, ed in particolare del Rio Molinatto, per la messa in sicurezza degli abitati e delle loro infrastrutture”, in Comune di San Giorgio Canavese. Richiedente: Comune di San Giorgio Canavese (TO).

Con nota prot. 4098 del 18.07.2022 (rubricata a protocollo regionale al n. 31154 in data 20.07.2022) il Comune di San Giorgio Canavese ha presentato istanza per il rilascio dell’Autorizzazione Idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 per i “Lavori di sistemazione idraulica del reticolo idrografico esistente nel territorio comunale, ed in particolare del Rio Molinatto, per la messa in sicurezza degli abitati e delle loro infrastrutture”.

Successivamente, da un confronto fra uffici comunali, Settore scrivente e Direzione Regionale Ambiente si è ritenuto di sottoporre il progetto in esame alla Fase di Verifica di Via ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 152/2006 e della L.R. 40/1998. Pertanto il Comune di San Giorgio, in qualità di proponente, in data 13.10.2022 ha chiesto l’avvio della Fase di Verifica della procedura di Via al Nucleo Centrale dell’Organo Tecnico Regionale.

Con propria nota del 30.11.2022 prot. 50925, lo scrivente Settore, in qualità di Responsabile del Procedimento, ha indetto la riunione dell’OTR e della Conferenza dei Servizi in forma simultanea e modalità sincrona per il giorno 14.12.2022.

In fase di Conferenza dei Servizi sono state richieste delle integrazioni al progetto presentato, che il Comune di San Giorgio Canavese ha trasmesso in data 9.02.2023 con prot. 5857.

Infine con Determinazione n. 1019/2023 del 5.04.2023 del Settore scrivente l’intervento in esame è stato escluso dalla fase di Verifica di Via ai sensi dell’art. 12 della L.R. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/06.

Pertanto è ora possibile procedere al rilascio dell’Autorizzazione Idraulica ai sensi del R.D. 523/1904, in relazione all’intervento consistente nella costruzione di un canale scolmatore del rio

Molinatto, a partire dal ponte di Via Michele Chiesa, sotto il sedime di Corso Repubblica (SP 217) e Via Francesco Dorma con il suo proseguimento oltre la SP 53 e rientro nel rio a valle dell'abitato, per una lunghezza di circa 1,1 km. Tale soluzione permette di deviare una certa aliquota di portata d'acqua dall'alveo del rio Molinatto, che attraversa il centro abitato di San Giorgio Canavese, mitigando i rischi di allagamenti che hanno interessato le aree abitate del concentrico.

Per completezza di seguito si riportano le caratteristiche dell'intero intervento:

1. costruzione di un canale scolmatore, posto alla profondità di 3,50 m dal piano stradale, avente sezione scatolare dimensioni 2,50 m x 2,00 m dall'imbocco all'altezza di Via Michele Chiesa fino alla sezione 18, ricadente in area agricola oltre l'incrocio con la SP53;
2. al fine di mantenere il più possibile la morfologia agricola preesistente, dalla sezione n. 18 allo sbocco nel rio Molinatto, il canale viene diviso in due scatoletti affiancati di dimensioni 2,00 x 1,50 m che garantiscono la portata richiesta ed un adeguato franco;
3. realizzazione di n. 4 camerette d'ispezione di dimensioni interne 2,50 x 2,50 m con chiusino carrabile in ghisa (idonee anche all'accesso di mezzi meccanici per la manutenzione), poste sulla banchina a lato della SP217 e di Via Dorma;
4. nella zona di imbocco del canale scolmatore, realizzazione di una vasca di sedimentazione in c.a. di dimensioni interne 4,20 x 5,00 x 1,00 m per favorire il deposito del materiale litoide trasportato dalla corrente; l'imbocco del canale scolmatore è dotato di un manufatto grigliato in acciaio zincato, amovibile, a tutta altezza e larghezza in grado di impedire l'accesso nello scatolare/scolmatore del materiale flottante, nonché di una paratoia con innalzamento meccanizzato per consentire le operazioni di manutenzione e pulizia del canale stesso in sicurezza;
5. nella zona di imbocco, a valle della vasca di sedimentazione, realizzazione di sbarramento trasversale all'alveo in c.a., di altezza di 0,70 m dal fondo alveo e sagomato in modo da garantire a centro alveo una sezione libera di 1,50 x 0,70 m circa; pavimentazione del fondo alveo in c.a. e massi cementati per una lunghezza di circa 5,00 m;
6. a monte della vasca di sedimentazione e a valle del manufatto di sbarramento, pavimentazione del fondo alveo in massi cementati;
7. nel punto di scarico dello scolmatore nel Rio Molinatto, realizzazione su entrambe le sponde di difese spondali in massi di cava cementati, per una lunghezza di circa 20,00 m, altezza fuori alveo di 2,40 m, larghezza alla base 1,50 m ed in sommità 1,00 m, spessore fondazione 1,50 m; rivestimento del fondo alveo in massi intasati con cls, profondità 0,50 m, lunghezza 20,00 m;
8. realizzazione di due tratti di difese spondali, lungo il rio Molinatto, costituite da scogliere in massi cementati in via Peila, in sponda destra per una lunghezza di 20,00 m circa, ed in via Marconi, in sponda sinistra, per una lunghezza di circa 18,00 m.

Le opere oggetto di autorizzazione idraulica sono quelle elencate ai punti 4, 5, 6, 7, 8.

Il Comune di San Giorgio Canavese ha trasmesso gli elaborati del progetto definitivo redatti dall'Ing. Claudio Ferro e dall'Ing. Gianluca Noascono, ed in particolare ai fini dell'emissione dell'autorizzazione idraulica:

- D-E Relazione generale e tecnica
- D-B Relazione idrologico – Idraulica
- D-A Relazione illustrativa
- Tav. D-01 Planimetria inquadramento
- Tav. D-02 Planimetria aree di esondazione con tirante idrico per una portata centennale
- Tav. D-04 Aree di esondazione con velocità di deflusso per una portata centennale
- Tav. D-06 Planimetria di rilievo topografico con documentazione fotografica;
- Tav. D-07 Profilo longitudinale

- Tav. D-08a Sezioni di rilievo
- Tav. D-08b Sezioni di rilievo
- Tav. D-09 Planimetria sottoservizi
- Tav. D-10 Planimetria opere in progetto
- Tav. D-11 Profilo opere in progetto
- Tav. D-12a Sezioni opere in progetto
- Tav. D-12b Sezioni opere in progetto
- Tav. D-13 Particolare costruttivo imbocco
- Tav. D-14 Planimetria difese spondali (Via Peila e Via Marconi)

Nell'ambito della Conferenza dei Servizi sopra citata il progetto è stato integrato con i seguenti elaborati:

- Relazione tecnica integrativa
- Relazione idraulica integrativa
- Elaborato 1 – Planimetria opere in progetto
- Elaborato 2 – Sezioni opere in progetto
- Elaborato 3 – Progetto difese spondali lungo il rio Molinatto (Via Peila e Via Marconi)
- Elaborato 4 – Particolari costruttivi
- Elaborato 5 – Planimetria interferenze canale scatolare in progetto con la rete irrigua minore afferente al canale demaniale di Caluso.

Il Comune di San Giorgio Canavese ha approvato il progetto definitivo con DGC 99 del 10.09.2020 e 130 del 13.10.2020; gli elaborati integrativi sono stati approvati con DGC n. 15 del 07.02.2023.

Pertanto sulla base degli elaborati sopra elencati l'esecuzione degli interventi in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- vista la L.R. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022, recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- viste la L.R. n. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli

ambienti acquatici;

- visto altresì il parere ai sensi della LR 37/2006 trasmesso con prot. 95650 dell'11/07/2023 (prot. regionale 29754 dell'11/07/2023);
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 recante attribuzioni ai dirigenti;
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, il Comune di San Giorgio Canavese ad eseguire gli interventi previsti, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. siano eseguiti i calcoli di verifica della stabilità dei manufatti di sistemazione spondale (scogliere in progetto) del corso d'acqua nei riguardi di tutti i carichi di progetto ai sensi delle NTC 2018 (spinta del terreno, sovraccarichi accidentali e permanenti, pressioni e sottospinte idrauliche indotte da eventi di piena, ecc.);
3. nella zona di imbocco del canale scolmatore la pavimentazione di fondo alveo prevista in massi di cava cementati dovrà essere prolungata per almeno 5,00 m a monte della vasca di sedimentazione e a valle dello sbarramento;
4. il piano di appoggio della pavimentazione di fondo alveo prevista nella zona di imbocco del canale scolmatore dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno 0,50 m rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate; a valle dello sbarramento la suddetta pavimentazione andrà approfondita per un tratto di adeguata lunghezza fino alla quota di 1,00 m sotto il fondo alveo;
5. il piano di appoggio della pavimentazione di fondo alveo prevista in corrispondenza della zona di sbocco del canale scolmatore dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno 0,50 m rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate, fatta salva la presenza di substrato roccioso; in prossimità della terminazione di valle il piano di appoggio della stessa pavimentazione dovrà essere posto alla quota di 1,00 m sotto il fondo alveo;
6. il piano di appoggio della fondazione delle nuove difese spondali in massi previste in Via Peila e in Via Marconi, nonché nella zona di sbocco del canale scolmatore dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno 1,50 m rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate, fatta salva la presenza di substrato roccioso, come indicato sugli elaborati progettuali;
7. le nuove scogliere in massi di Via Peila e Via Marconi, nonché nella zona di sbocco del canale scolmatore dovranno essere risolte per un tratto di sufficiente lunghezza e idoneamente immorsate a monte ed a valle nelle sponde esistenti, e/o idoneamente raccordate con i manufatti esistenti;

8. il paramento esterno delle opere di difesa di cui ai punti precedenti dovrà essere raccordato con il profilo spondale esistente senza soluzione di continuità e restringimenti/allargamenti localizzati;
9. le nuove scogliere non dovranno avere quota superiore a quella del piano campagna esistente;
10. i massi costituenti le scogliere e le pavimentazioni di fondo alveo, dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; dovranno provenire o da cava di prestito o da difese/soglie preesistenti; essi dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare; dovranno avere volume non inferiore a $0,30 \text{ m}^3$ e peso superiore a $8,0 \text{ kN}$; dovrà comunque essere verificata analiticamente l' idoneità dei massi a non essere trasportati dalla corrente tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza;
11. l' eventuale materiale litoide demaniale, proveniente dagli scavi in alveo, dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell' opera di cui trattasi;
12. le sponde, le opere di difesa esistenti e le aree demaniali interessate dall' esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d' arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
13. durante l' esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d' acqua;
14. è a carico del soggetto autorizzato l' onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando il Settore scrivente da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d' acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all' occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
15. la presente autorizzazione ha validità di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto gli interventi in argomento dovranno essere completati, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l' eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
16. il committente dell' opera dovrà comunicare a questo Settore l' inizio e l' ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
17. l' autorizzazione si intende rilasciata con l' esclusione di ogni responsabilità di questo Settore in ordine alla stabilità dei manufatti in progetto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d' acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d' alveo) in quanto resta l' obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d' imposta dei manufatti mediante la

realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

18. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
19. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
20. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà questo Settore ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi; in particolare dovrà rispettare quanto previsto nell'allegato parere del Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città Metropolitana di Torino rilasciato ai sensi della LR n° 37/2006, in merito alla compatibilità dell'intervento in progetto con gli ambienti acquatici, prot. 95650 dell'11/07/2023, in risposta alla richiesta del Settore scrivente prot. 27916 del 29.06.2023.

Con il presente provvedimento sono autorizzati l'ingresso in alveo e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana
di Torino)
Firmato digitalmente da Elio Pulzoni